

^4,»LJ>&ea4_Lui LJ

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"
U.O. Sanità

ARAN - Protocollo Uscita



N.001#84i/2ai4 del 06/18/20S4

A.O. Papa Giovanni XXIII

P.zza OMS, 1

24127 Bergamo

ufficioprotocollo@pec.hpg23.it

cnicora@hpg23.it

Oggetto: Cumulabilità permessi per motivi personali.

Con riferimento alla nota n. 32842 del 11.9.2014, riguardante l'argomento in oggetto, preliminarmente si precisa che gli orientamenti interpretativi forniti da questa Agenzia sono relativi alle clausole degli specifici CCNL di ciascun comparto di contrattazione e non sono estensibili di applicazione analogica ai CCNL di altri comparti. Nel caso di specie si precisa quanto segue.

L'art. 4 della L. 53/2000 stabilisce che *"La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa"*. Il regolamento di attuazione della citata Legge (DM 278/2000), all'art. 4, nel considerare la possibilità che i contratti collettivi di lavoro prevedano condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal regolamento medesimo, dispone che in ordine ai benefici previsti dalla legge 53/2000 che siano altresì previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente, si applichino - in alternativa - le disposizioni della contrattazione medesima se più favorevoli.

Il CCNL integrativo comparto sanità del 20 settembre 2001, all'art. 16, comma 1, dispone che *"I dipendenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari stabiliti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000"* precisando, peraltro, al comma 2 del medesimo articolo, che *"per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della L. 53/2000, trova invece applicazione la generale disciplina dei permessi per lutto, contenuta nel comma 1, secondo alinea, dell'art 21 del CCNL 1.9.1995"*. Conferma, inoltre, al comma 3, la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nel predetto art. 21. L'art. 21, comma 2 del CCNL 1.9.1995 stabilisce che *"a domanda del dipendente*



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

possono inoltre essere concessi nell 'anno, 3 gg. di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli".

In sintesi, quindi, emerge che:

1) la causale del decesso prevista quale uno dei motivi per la fruizione dei 3 gg. di permesso dall'art. 4, comma 1, della L. 53/2000 non si applica in quanto si deve utilizzare la disciplina contrattuale dei permessi per lutto (art. 16 CCNL 20.9.2001);

2) la causale della grave infennità prevista quale altro dei motivi per la fruizione dei 3 gg. di permesso dall'art. 4, comma 1, della L. 53/2000 si applica in alternativa ai 3 giorni di permesso previsti dal CCNL, i quali quindi non potranno essere richiesti allo stesso titolo.

In tal senso si conferma la coerenza del chiarimento Aran settore Sanità citato da codesta Azienda il quale alla domanda "*E* possibile il cumulo di congedi ed eventi per cause particolari?*" risponde: **7 benefici di cui al comma 1 dell'art 16 del CCNL stipulato il 20.9.2001 non si cumulano con quelli previsti dall'art. 21 del CCNL 1.9.1995 per la medesima fattisvecie".*

Distinti saluti.

Il Dirigente

(d.ssa Marta Branca)



Bergamo, } | ^r f t /U II

SpettJe

ARAN Agenzia-

Og^etfii: quesito.

Questa Azienda ospedaliera, in materia di permessi per motivi personali, si è sempre attentata ali orientamento ARAN rektivo all'area contrattuale del Comparto Sanità (allegato), secondo il .quale i permessi previsti dall'art. -4 delk Legge 53/20QO, regolamentati dal DM 278/2000, non possono essete cumulati con i permessi per motivi personali o familiari disciplinati dall'art 21 e.2 CCML 01/09/1995.

Su istanza sindacale si è riscontrato che, pei quanto riguarda il Compatta del personale dei Ministeri» delle Rcgioni-Àntonomie Locali e degli Enti pubblici non economici, aneli essi allegari^ è invece prevista k possibilità di cumulo delle due tipologie di permesso di cui sopra.

Si chiedono vostre ulteriori osserva zio ni e specificazioni in merito.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti



Il Direttore Generale
Dott. Carlo Nicora

EST. Pohludie e gestioni del peesr ole
Responsabile del procedimento di Sauro Radici - telefono 5002